



SEGRETERIA NAZIONALE

via Circonvallazione Clodia, 36
00195 - Roma
mosap@legalmail.it

Prot. Nr. 36/S.N./2018.-

Roma, 08 ottobre 2018.-

**Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali**

ROMA

OGGETTO: Istituto della Reperibilità.

Direttiva nr. 2003/88/CE (04 novembre 2003) del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente "alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" e sentenza del 21 febbraio 2018 (causa C-518/15) della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, V Sezione.

^^^^^

Come noto, all'interno della nostra Amministrazione l'Istituto della Reperibilità viene attualmente regolamentato dal combinato disposto dall'Articolo 64 della Legge 121/81 (Obbligo di permanenza e reperibilità), Articolo 32 del D.P.R. 782/1985 (Obbligo di reperibilità) ed Articolo 18 dell'A.N.Q. (Reperibilità).

In relazione all'A.N.Q., l'Articolo 1 individua, tra le altre cose, cosa si intende per: **1) orario di servizio** ("il periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità degli uffici centrali e periferici del Dipartimento della Pubblica sicurezza") **2) orario di lavoro** ("il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio secondo le disposizioni di cui al presente Accordo e nel rispetto delle norme contrattuali") **3) reperibilità** ("il turno corrispondente alle 24 ore finalizzato a garantire l'immediato e puntuale intervento reso necessario da particolari circostanze secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente Accordo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64, della Legge 121/81").

La materia oggetto della presente nota però non ha mai tenuto conto di una importantissima normativa europea ovvero la Direttiva nr. 2003/88/CE (04 novembre 2003) del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente "alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" che, tra i molti argomenti trattati, stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.

Proprio in ossequio al rispetto di tale Direttiva e dei suoi principi vincolanti, con sentenza del 21 febbraio 2018 (causa C-518/15) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, V Sezione, accogliendo il ricorso presentato da un vigile del fuoco della cittadina di Nivelles (Belgio) ha statuito che:

- 1) *L'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), punto III), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri non possono derogare a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di tale direttiva, ivi compreso l'articolo 2 di quest'ultima, che definisce in particolare le nozioni di "orario di lavoro" e di "periodo di riposo";*
- 2) *L'articolo 15 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri di adottare o mantenere una definizione della nozione di "orario di lavoro" meno restrittiva di quella contenuta all'articolo 2 di tale direttiva;*
- 3) *L'articolo 2 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di determinare la retribuzione dei periodi di guardia al proprio domicilio come quelli di cui al procedimento principale in funzione della previa qualificazione di tali periodi come "orario di lavoro" o "periodo di riposo";*
- 4) *L'articolo 2 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che le ore di guardia che un lavoratore trascorre al proprio domicilio con l'obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro, obbligo che limita molto fortemente le possibilità di svolgere altre attività, devono essere considerate come "orario di lavoro".*

Appare quindi chiaro che, anche nel caso del personale della Polizia di Stato che viene comandato di servizio di reperibilità (e sottoposto quindi per tutto l'arco delle 24h ai rigorosi vincoli di permanenza domiciliare, obblighi di reperibilità telefonica e di presentazione in servizio entro brevissimo tempo dalla chiamata), si debba applicare quanto statuito dal combinato disposto dalla sentenza della Corte di Giustizia della U.E. del 21 febbraio 2018 e dalla Direttiva (vincolante) nr. 2003/88/C.E. ed in ragione di ciò debbano essere considerate come "orario di lavoro", quindi retribuite quale straordinario obbligatorio, tutte le (18) ore eccedenti quelle (6) di servizio della giornata in cui il personale è comandato di reperibilità.

In virtù di quanto sopra esposto, a modesto parere della scrivente O.S., le vigenti norme in materia relative alla liquidazione delle somme dovute ai colleghi impiegati in reperibilità ed applicate dalla nostra Amministrazione, risultano del tutto desuete e contrastanti con le direttive approvate dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, creando così palese disparità di trattamento economico.

Per queste ragioni si ritiene indispensabile un pronto intervento di codesto Ufficio finalizzato a risolvere tempestivamente ed in maniera definitiva quanto segnalato, stimolando gli Uffici dipartimentali preposti ad emanare norme di puntale applicazione ed a garantire la legittima possibilità di un equo rimborso delle somme (finora) ingiustamente non corrisposte a tutto il personale della Polizia di Stato impiegato in reperibilità.

In attesa di un cortese, immediato, riscontro, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
Fabio CONESTA'

